Fondo Pensione dei dipendenti delle società assicuratrici del gruppo SARA assicurazioni S.p.A.

STATUTO

Testo di Statuto approvato nella seduta del C.d.A.

del 17 Novembre 2026

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 – Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica
Art. 5 - Destinatari e modalità di adesione
Art. 6 - Scelte di investimento
Art. 7 – Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
Art. 13 - Anticipazioni
Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 - Organi del Fondo
Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
Art. 21 - Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità
Art. 22 - Presidente
Art. 23 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità
Art. 26 - Direttore generale
Art. 27 - Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 28 - Incarichi di gestione
Art. 29 - Conflitti di interesse
Art. 30 - Gestione amministrativa
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalità di adesione
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
Art. 35 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
Art. 38 - Rinvio

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. È costituito il "Fondo Pensione dei dipendenti delle società assicuratrici del gruppo SARA Assicurazioni S.p.a.", in forma abbreviata "Fondsara - Fondo Pensione" di seguito denominato "Fondo" in attuazione dell'art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle imprese assicuratrici per il personale dipendente stipulato in data 29 ottobre 1987, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dirigente delle imprese assicuratrici e del relativo Allegato, stipulato in data 25 maggio 1979, nonché dall'Accordo di Fusione tra il fondo pensione dipendenti e dirigenti del 24 giugno 2011, tra le rappresentanze datoriali e le rappresentanze dei lavoratori (di seguito denominate "fonti istitutive").
2. Il Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2090, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
3. Il Fondo ha sede legale in Roma, Via Po 20.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondopensione.dipendenti@sara.telecompost.it

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il numero 1011.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti delle società del gruppo SARA, con qualifica di impiegato, funzionario e dirigente, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro ANIA Assicurativo.
2. Sono aderenti al Fondo i destinatari di cui al comma 1 i quali vi abbiano aderito con modalità esplicita, o anche attraverso il conferimento tacito del Tfr ai sensi della normativa vigente fino al 30 giugno 2026.
3. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.
4. Sono associate al Fondo SARA assicurazioni spa e le società del Gruppo tenute ad applicare il CCNL del personale dipendente non dirigente e dirigente delle imprese assicuratrici, che avendone titolo, facciano richiesta di adesione.
5. Ai fini della presente disposizione per gruppo si intende la capogruppo e le società dalla stessa controllate, ai sensi dell'art.2359, primo e secondo comma del codice civile (controllo di diritto, controllo c.d. di fatto, controllo da vincoli contrattuali e controllo indiretto).

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione monocomparto con gestione assicurativa di ramo I. La politica di investimento relativa al comparto, le relative caratteristiche e il profilo di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive inoltre le caratteristiche del profilo di investimento.
2. Tale comparto è destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente fino al 30 giugno 2026. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. In caso di prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita temporanea, risulta altresì idoneo alla gestione della porzione residua del montante non ancora erogato.

Art. 7 – Spese

1. Non sono previste spese dirette a carico dell'aderente né in misura fissa né in misura percentuale in nessuna delle fasi di gestione della posizione, da intendersi riconnessa all'atto dell'adesione, alla fase di accumulo o all'esercizio delle prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi e alla fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche.
Tutti i costi di gestione e funzionamento sono sostenuti dalla società capogruppo.
2. Se previsto dalle fonti istitutive può essere presente un trattamento differenziato esclusivamente per coloro i quali a seguito della perdita degli originari requisiti di partecipazione al fondo (ovvero risoluzione del rapporto di lavoro con una delle società aderenti), optino per il mantenimento della posizione presso il Fondo (art. 12, c.2, lettera e, dello statuto), con o senza prosecuzione a titolo volontario della contribuzione.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti viene stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto
3. L'adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando.
4. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota Informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
5. E' prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
6. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro come stabilito dalle fonti istitutive.
7. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
10. Come previsto dalle "fonti istitutive" sono consentiti a favore dell'aderente versamenti integrativi su base volontaria, secondo le modalità definite dal Fondo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1.
3. La posizione individuale viene rivalutata in funzione dei rendimenti della gestione di riferimento di cui all'art. 6 comma 1 tramite applicazione di un'aliquota di partecipazione ai rendimenti definita nel mandato di gestione.
4. Ai fini del calcolo del valore della posizione ad ogni anniversario di decorrenza, il capitale maturato alla data di ricorrenza precedente, viene aumentato della misura della rivalutazione determinata secondo le condizioni di gestione.
5. Il Fondo determina il valore della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza annuale, ad ogni anniversario di decorrenza.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante alla data in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni, determinato secondo le condizioni di gestione.

7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento ai sensi dei commi 3 o 4 , verrà fatta confluire nel monocomparto del Fondo e indicato nella Nota informativa.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima.

In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto dell'eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:
a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie. Su richiesta dell'aderente la prestazione può essere erogata per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso.
b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.
c) erogazione frazionata del montante accumulato: detta prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario, è erogata per un periodo predeterminato dal beneficiario al momento della richiesta e comunque non inferiore a cinque anni
5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di mesi 6 decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel comparto scelto dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato dal Fondo nella Nota informativa.
5-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.
6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) b) e c), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) b) e c), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.
8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) b) e c), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA.
9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.
10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) b) e c).

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
d) riscattare ai sensi dell'art. 14 comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata o parte di essa. Il riscatto parziale è consentito una sola volta in relazione allo stesso rapporto associativo nella misura massima del 50%;
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è il valore della riserva matematica netta maturata alla data dell'evento rivalutata. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi d'iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13 bis - Prestazioni accessorie
1. Il Fondo prevede inoltre a favore degli aderenti prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza secondo le previsioni delle fonti istitutive.
2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nella Nota informativa.
4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
a) l'Assemblea dei delegati;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente e il Vice Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione
1. L'Assemblea è formata dai Soci lavoratori delegati (di seguito Delegati") eletti dai Soci, con le modalità contenute nel Regolamento elettorale, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del fondo salvaguardando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi.
I Soci lavoratori con la qualifica di "impiegato e funzionario" eleggono un Delegato ogni 15 Soci lavoratori o frazione aventi la medesima qualifica. Analogamente i soci lavoratori con la qualifica di "dirigente" eleggono un delegato ogni 15 soci lavoratori o frazione aventi la qualifica di "dirigente". Il Regolamento forma parte integrante del presente Statuto.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili e non maturano alcun diritto o compenso in relazione al loro mandato.
I delegati decadono dalla carica contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro con una delle società aderenti al Fondo.
Qualora un Delegato nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra al suo posto e per il periodo residuo il primo dei candidati non eletti.
Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in materia di:
   a) approvazione del bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni vigenti in materia;
   b) indirizzi e direttive riconnessi agli scopi istituzionali del Fondo;
   c) designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci in rappresentanza dei soci lavoratori;
   d) conferimento della revisione legale dei conti, su proposta motivata dall'organo di controllo, a soggetti di cui all'art. 2409 bis del codice civile, ove detta revisione non sia conferita al Collegio stesso;
   e) esercizio dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti della società di revisione;
   f) azione di responsabilità verso i Consiglieri ed i Sindaci;
   g) approvazione del compenso spettante ai Sindaci, se non diversamente stabilito nello statuto.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
   a) modifiche dello Statuto, ad eccezione di quelle deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 20 comma 2 lettera o);
   b) scioglimento del Fondo e delibere consequenziali;
   c) quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L'assemblea è convocata dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione o in assenza di entrambe dal più anziano d' iscrizione e, a parità, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti, mediante comunicazione individuale scritta in forma cartacea o elettronica - con indicazione del luogo, data, ora e ordine del giorno, con allegata l'eventuale

documentazione, ed è trasmessa a ciascun Delegato oltreché a ciascun membro del Consiglio stesso e del Collegio dei Sindaci, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione con le medesime modalità di cui sopra almeno cinque giorni prima della riunione.
L'Assemblea può altresì svolgersi con intervento dei delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale anche in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciò venga precisato nell'avviso di convocazione e a condizione che sia rispettata la collegialità e la parità di trattamento degli intervenuti. Deve inoltre essere garantita la possibilità di identificazione di tutti i partecipanti e la possibilità degli stessi e di seguire la discussione e intervenire attivamente e in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati, con possibilità altresì di trasmettere e ricevere documentazione. Verificandosi tali condizioni, l'assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente e deve trovarsi il segretario e/o il Notaio per la redazione del verbale. In ogni caso, anche in caso di assemblea tenuta con le suddette modalità, dovrà comunque essere garantita la segretezza del voto nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. Le riunioni dell'Assemblea si tengono presso la sede associativa di cui all'art.1.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo dei Delegati, ovvero dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Le riunioni dell'Assemblea si tengono presso la sede associativa di cui all'art.1.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con la maggioranza stabilita e secondo le norme stabilite dall'art. 21 del codice civile e s.m.i.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con la maggioranza e secondo le norme stabilite dall'art. 21 del codice civile e s.m.i. Per la delibera di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati.
6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Delegati. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di uno. Nel rispetto dell'art. 21 del c.c. e s.m.i. il socio che riveste anche la carica di componente l'organo di amministrazione o di controllo non ha diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la sua responsabilità.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità di costituzione dell'Assemblea e del diritto di intervento alla stessa.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
9. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da dieci componenti, di cui metà nominati in rappresentanza dei Soci Impresa – dalla società capogruppo e metà designati dall'Assemblea dei Delegati in rappresentanza dei Soci lavoratori.
2. L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare avviene nell'assemblea in seduta ordinaria dei Delegati. Ciascun Delegato può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei membri da eleggere da parte della rispettiva componente. Per tale componente sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. L'Assemblea dei Delegati designa pure i nominativi di coloro che, venendo a mancare per qualsiasi causa uno o più Consiglieri dagli stessi nominati, subentrano nel posto resosi vacante in ordine di designazione.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. Gli amministratori designati dai delegati decadono dalla carica contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro con una delle società aderenti al Fondo. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
7. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
8. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
9. Nessun compenso è dovuto ai consiglieri.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, questi vengono sostituiti da quelli risultanti a disposizione in ordine di nomina tra i non eletti per la rappresentanza dei Soci lavoratori, designati direttamente per la rappresentanza dei Soci aziende.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
   a) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
   b) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
   c) definisce la politica di remunerazione;
   d) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
   e) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
   f) definisce i piani d'emergenza;
   g) effettua la valutazione interna del rischio;
   h) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
   i) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
   j) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
   k) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
   l) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
   m) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
   n) nomina il Direttore Generale;

o) provvede all'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP;
p) in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari:
q) provvede ad indire, in casi eccezionali di particolare gravità, una consultazione generale di tutti i Soci, nelle forme che riterrà più idonee. A tale effetto è richiesta l'unanimità dei voti dei presenti;
r) predispone la relazione ed il bilancio d'esercizio da presentare all'Assemblea dei Delegati per l'approvazione.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione, in casi di particolare urgenza entro tre giorni, mediante comunicazione scritta in forma cartacea o elettronica contenente l'ordine del giorno e la documentazione ove prevista. Le riunioni del Consiglio si tengono presso la sede sociale di cui all'art.1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno altresì essere tenute anche per teleconferenza e per videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione di tutti i partecipanti e la possibilità degli stessi di seguire la discussione e intervenire attivamente e in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e deve trovarsi il Segretario per la redazione del verbale.
2. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta almeno da un terzo dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno - entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio - per deliberare in ordine al bilancio d'esercizio.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti più uno e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. Per la validità delle deliberazioni attinenti alle modifiche dello statuto di cui al precedente art. 20 comma 2 lettera o) occorre la presenza effettiva ed il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano d'iscrizione e a parità, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.
6. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
7. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
8. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
9. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri componenti . Il Consiglio nomina altresì al suo interno un Segretario
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
a) cura l'esecuzione dei deliberati della Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione;
b) provvede alla informazione periodica degli aderenti in ordine alla loro posizione individuale;
c) provvede a comunicare alla COVIP le eventuali modifiche del presente Statuto per ottenerne l'approvazione;

d) provvede a trasmettere alla Covip le variazioni attinenti alle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate;
e) può conferire deleghe al Vice Presidente ovvero – in casi eccezionali – ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.
f) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio o previsto dalle norme di riferimento.

4. In caso di impedimento del Presidente i poteri e le funzioni del medesimo sono esercitate dal Vice Presidente.
5. Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme devono essere sottoscritte, in via congiunta dal Presidente e dal Vice Presidente o da uno di essi con un Consigliere.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti di cui la metà eletta in rappresentanza Soci lavoratori e metà nominata dalla Capogruppo in rappresentanza dei Soci impresa.
2. L'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci di nomina assembleare avviene con Assemblea in seduta ordinaria. Ciascun Delegato può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei membri da eleggere da parte della rispettiva componente. Per tale componente sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. L'Assemblea dei Delegati designa pure i nominativi di coloro che, venendo a mancare per qualsiasi causa uno o più Sindaci dagli stessi nominati, subentrano nel posto resosi vacante in ordine di designazione.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore. La carica di sindaco è compatibile con la posizione di socio del Fondo.
6. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica per un massimo di tre esercizi A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi
7. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
8. I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
9. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
11. Le cariche di Presidente, di Vice Presidente competono di triennio in triennio alternativamente ad un componente nominato in rappresentanza dei Soci Impresa e ad un componente nominato in rappresentanza dei Soci lavoratori; la carica di Presidente sarà riservata ad un Sindaco di designazione dei Soci lavoratori quando nello stesso triennio è Presidente del Consiglio di Amministrazione il componente di nomina dei Soci impresa.
12. Il Collegio dei Sindaci nomina nel proprio ambito il Presidente ed un Vice Presidente; assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Delegati; redige il verbale di ciascuna riunione.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti salvo diversa previsione di cui all'art.16 comma 2 punto e). Il collegio dei sindaci accerta la regolare tenuta della contabilità, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà e può procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e deve redigere una relazione al rendiconto consuntivo annuale.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.

4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
7. Per la funzione del collegio dei sindaci compete un compenso forfettario determinato sulla base della tariffa Sara così articolata:
a) il compenso per le verifiche ed i controlli sul bilancio e la redazione della relazione dell'Assemblea, viene fissato in Euro 6.000,00 (seimila virgola zero) lordi annui, quale valore di partenza determinato in funzione del numero di aderenti al 31.12.2015. Al successivo triennio la somma va incrementata o decrementata del 5% nel caso in cui il saldo degli aderenti alla fine del triennio sia maggiore o minore di 100 unità rispetto al triennio precedente.
b) Il compenso per la revisione contabile viene commisurato al 25% della lettera a). Il compenso del presidente di cui alle lettere a) e b) verrà maggiorato del 25%.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. II Collegio si riunisce almeno una volta l'anno prima dell'approvazione del bilancio.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente o dal Vice Presidente presso la sede di cui all'art. 1. E' ammessa la possibilità che le riunioni possano tenersi in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano in grado di identificarsi tra loro, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione stessa.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale
1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali
1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 - Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 30 - Gestione amministrativa
1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio ove previsto dalle disposizioni Covip e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale se non affidata al collegio la revisione legale dei conti.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale ove esistente sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene, mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti istitutive, nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti istitutive, nonché ove previsto attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso.
Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione.
Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente, l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie, al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce, le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e anticipate ai delegati stessi via mail entro 30 giorni dall'approvazione. Sono altresì trasmesse alla COVIP.

Art. 37 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo - con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice civile e s.m.i. per le associazioni riconosciute.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di due liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI di cui all'art. 15 dello Statuto del Fondo Pensione

Art. 1 - Elezione dei Delegati in rappresentanza dei lavoratori

1. Per l'elezione dei Delegati in rappresentanza dei lavoratori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio stesso, dirama a tutti gli aderenti un avviso nel quale devono essere precisate le date di inizio e di conclusione delle operazioni di voto. L'avviso viene diramato entro il sessantesimo giorno seguente la data dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio dell'ultimo dei tre esercizi decorrenti dal suo insediamento. La diramazione dell'avviso avviene per mezzo del sito web del Fondo Pensione e del portale aziendale delle società.
2. All'elezione dei Delegati di cui al comma 1 sono ammessi di diritto gli aderenti che risultino tali al primo giorno del mese precedente a quello in cui viene diramato l'avviso di cui al comma che precede. Ai fini di cui al presente comma, si considerano aderenti coloro che sono in fase di accumulo ed i Pensionati diretti. Sono eleggibili all'Assemblea tutti gli aderenti come sopra individuati, salvaguardando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi.
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce di volta in volta le modalità di svolgimento delle operazioni di voto, tenendo conto di quanto previsto nei punti che seguono, fermo restando che l'elezione avviene disgiuntamente tra i Soci lavoratori con la qualifica di "impiegato e funzionario" e quelli con la qualifica di "dirigente", con ciascuna categoria che elegge al proprio interno 1 Delegato ogni 15 Soci lavoratori o frazione aventi la propria qualifica.
4. Le operazioni di voto possono svolgersi:
- presso le sedi del fondo o delle società, individuate dalla Commissione Elettorale;
- per corrispondenza secondo le seguenti indicazioni: le schede dovranno pervenire singolarmente all'interno di una busta chiusa anonima, e la stessa inserita in una seconda busta chiusa con indicazione del nominativo del votante contrassegnata sui lembi di chiusura con firma leggibile, ed indirizzata a Fondo Pensione Fondsara c/o SARA Assicurazioni s.p.a. – Via Po, 20 Roma – Funzione Gestione Fondi - Commissione Elettorale.
- in via telematica, con l'utilizzo di strumenti informatici o piattaforme web tali da garantire, in ogni caso, la segretezza del voto e della privacy del votante oltre a garantire la sicurezza di livelli standard minimi.
5. Entro i quindici giorni successivi alla diramazione dell'avviso di cui al comma 1, si procede presso la sede del Fondo Pensione o delle società aderenti all'insediamento del seggio elettorale centrale, costituito da componenti designati due di comune accordo tra le Organizzazioni Sindacali firmatarie di CCNL e due designati dalla società Sara Assicurazioni spa in rappresentanza delle società aderenti; per ciascun designato può essere indicato un sostituto. Il seggio elettorale centrale nomina nel proprio ambito un Presidente ed un Segretario, informandone la presidenza del Fondo Pensione.
6. Colui il quale desidera candidarsi a ricoprire la figura di Delegato deve fornire il proprio nominativo alla relativa Commissione elettorale, almeno 10 giorni prima dell'avvio delle elezioni. Le liste elettorali vengono messe successivamente a disposizione di tutti gli iscritti sul sito del Fondo Pensione, presso la sede dove verrà insediato il seggio o se previsto sulla piattaforma di voto. Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.
7. Il voto è segreto e va espresso mediante l'indicazione sulla scheda elettorale (cartacea o elettronica) di un numero minimo di [20] e massimo di [30] preferenze. Non è ammesso il voto per delega.
8. Il seggio elettorale centrale procede allo spoglio riassuntivo, compilando la lista dei nominativi che hanno riportato preferenze e rimette, quindi, tutta la documentazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. Il numero dei Delegati da eleggere viene determinato in riferimento al numero dei soci aderenti al 31.12 dell'anno precedente lo svolgimento delle elezioni.

Art. 2 - Proclamazione dei Delegati

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro i cinque giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui al comma 8, convoca il Consiglio per la proclamazione dei Delegati eletti in rappresentanza dei lavoratori, secondo il numero delle preferenze ricevute quale

risultante dalla lista compilata dal seggio elettorale centrale; in caso di parità di preferenze viene proclamato eletto chi risulta avere la maggiore anzianità di iscrizione o, a parità di questa, la maggiore età.
****